



COMUNE DI SANT'ANGELO A SCALA

PROVINCIA DI AVELLINO

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 7 del 30-04-2024

**Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) E
TARIFE DELLA TARI PER L'ANNO 2023**

L'anno duemilaventiquattro il giorno trenta del mese di aprile alle ore 18:10 nella Sala delle adunanze della sede comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Presiede la seduta il Sindaco Carmine De Fazio

All'appello risultano

De Fazio Carmine	P	Tenore Mauro	A
Zaccaria Gianluca	P	De Micco Carmine	P
Sciarrillo Riccardo	P	Zaccaria Ferdinando	A
Ciriello Paolo	P	De Stefano Antonio Mariano	P
Zaccaria Annalisa	P	Capolupo Fiorentino Silvestro	P
Iermano Lorenzo	A		

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Giacomina Carla Squitieri il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Carmine De Fazio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) E
TARIFE DELLA TARI PER L'ANNO 2023**

Il Sindaco Presidente relaziona sull'argomento posto all'ordine del giorno e propone al Consiglio la sua approvazione. Prosegue invitando i consiglieri a sottoporre eventuali dubbi al Responsabile del Servizio presente in aula, dott.ssa Cioffi. Nessun consigliere solleva dubbi in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito l'intervento;

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione;

Ritenuto la stessa sufficientemente motivata e condividendo e facendo proprio senza riserve il contenuto della medesima, al quale integralmente si rimanda anche per quanto riguarda i riferimenti normativi;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Amministrativo e Contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. i;

Con n. 8 Consiglieri presenti;

Con n. 6 voti favorevoli espressi per alzata di mano e n. 2 astenuti (De Stefano Antonio Mariano e Capolupo Fiorentino Silvestro);

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Successivamente il Consiglio comunale, con separata votazione che ha dato gli stessi risultati della prima,

D E L I B E R A

Di rendere la delibera immediatamente eseguibile ai sensi del comma IV dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E CONTABILE

Premesso che:

- a seguito della istituzione della Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità per il 2014), l'imposizione in materia di servizio rifiuti è stata rivista da detta normativa che ha istituito, nell'ambito della IUC, la *Tassa sui Rifiuti (TARI)*;
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

Richiamate le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021,

approvando il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR).

- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, con la quale è stato avviato il secondo periodo di regolazione tariffaria per il settore dei rifiuti, MTR-2, valido dal 2022 al 2025 con cui sono stati definiti i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo indicato nonché i criteri di trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani;
- n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2).
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), con deliberazione del 3 agosto 2023 389/2023/R/rif. ha definito i criteri di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per la determinazione delle tariffe con l'applicazione del metodo tariffario rifiuti per il periodo regolatorio 2024-2025 (MTR-2), confermando la procedura di approvazione già fissata dalla precedente deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif;
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con determinazione del 6 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità per l'aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)

RILEVATO CHE

- la Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14 e ss. mm. e ii. (“Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti e dell'economia circolare”), disciplina tutti gli aspetti in materia di gestione dei rifiuti e delinea l'assetto delle competenze della Regione, dei Comuni e degli ATO;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.7 del 30-04-2024 Comune di Sant'Angelo a Scala

- l'art. 23 della richiamata L.R. 14/2016 ss.mm.ii. istituisce l'Ambito Territoriale Ottimale Avellino per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dei Comuni della Provincia di Avellino, al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricompresi nel predetto ATO;
- l'art. 25 della L.R. 14/2016 stabilisce che il soggetto di governo di ciascun ATO è l'EDA e che per la Provincia di Avellino è istituito l'EDA Avellino, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- all'ETC sono attribuiti i seguenti compiti ex art.7 della deliberazione ARERA n.363 del 3 agosto 2021:
 - Determinazione n.64 del 16-04-2024 Pag. 3 1. la ricezione del PEF "grezzo" da parte del gestore e la verifica formale che comprenda tutte le sue parti;
 - la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR-2 ed il consolidamento del PEF;
 - la redazione della relazione di accompagnamento al PEF per le parti pertinenti, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (art. 4.6 dell'Allegato "A" alla deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif, integrato e modificato dalla deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/rif, recante "Aggiornamento biennale (2024 – 2025) del Metodo tariffario Rifiuti (MTR-2));
 - la validazione del PEF finale (completezza, coerenza e congruità dei dati);
 - l'assunzione della determinazione della "proposta tariffaria" (aggiornamento PEF 2024-2025, relazione di accompagnamento come da Allegato 2 alla determinazione ARERA 6 novembre 2023 n.1/DTAC/2023, dichiarazioni di veridicità, come da Allegati 3 e 4 della determinazione ARERA 6 novembre 2023 n.1/DTAC/2023), nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti all'articolazione tariffaria;
 - la trasmissione ad ARERA del PEF e della "proposta tariffaria" corredati dalle relative delibere entro il termine di 30 giorni dalla delibera di approvazione delle "pertinenti determinazioni" (cioè dall'approvazione in sede locale).

DATO ATTO CHE

- l'EDA Avellino, Ente Territorialmente Competente (ETC), dal comune di Sant'Angelo a Scala, ha acquisito agli atti, prot. 253 del 15.3.2024 e prot. 406 del 10.4.2024, la seguente documentazione:
 - a) Relazione di accompagnamento al PEF redatta secondo lo schema tipo dell'Allegato 2 della determina 1/DTAC/2023;
 - b) dichiarazione di veridicità del legale rappresentante del Comune, redatta secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 4 (per gli enti pubblici) della determina 1/DTAC/2023;

- c) PEF Grezzo, Tool di calcolo MTR-2 aggiornato, redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della determina 1/DTAC/2023, compilato per le parti di propria competenza;
- d) Fabbisogni standard (c.653 L. 147/2013)
- Il gestore Irpiniambiente s.p.a. non ha trasmesso nessun atto, pur essendo stato intimato dall'Autorità con DELIBERAZIONE 19 MARZO 2024 n. 97/2024/R/RIF e DELIBERAZIONE 26 MARZO 2024 n° 110/2024/R/RI avente ad oggetto "INTIMAZIONE AD ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE DEI DATI E DEI DOCUMENTI NECESSARI ALL'AGGIORNAMENTO DELLE DETERMINAZIONI TARIFFARIE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI, PER IL BIENNIO 2024-2025" a trasmettere la documentazione entro il 31.03.2024.

CONSIDERATO CHE

- l'Allegato "A" alla deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif, integrato e modificato dalla deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/rif, recante "Aggiornamento biennale (2024 – 2025) del Metodo tariffario Rifiuti (MTR-2)":
 - prevede all'art. 27.1) che "sulla base di quanto disciplinato ai commi 7.1 e 7.2 della deliberazione di approvazione del presente Allegato, i gestori predispongono il PEF, dettagliandone lo sviluppo per un periodo quadriennale coincidente con il secondo periodo regolatorio 2022-2025 , in conformità alle indicazioni metodologiche di cui al presente Titolo (indicazioni metodologiche per l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario) e a partire dai dati risultanti dalle fonti contabili obbligatorie relative all'esercizio di riferimento secondo quanto previsto dall'art.7, nonché tenuto conto delle regole per la determinazione dei costi operativi, di cui al Titolo III, dei costi d'uso del capitale, di cui al Titolo IV, e dei conguagli di cui all'Articolo 17";
 - stabilisce all'art. 27.5) che "il PEF consente il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati";
 - stabilisce all'art.28.1) che il PEF, nell'ambito del procedimento di approvazione, è sottoposto a validazione dell'organismo competente definito all'art.1.1, il quale provvede anche alla valutazione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza. La validazione concerne almeno la verifica:
 - a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
 - b) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;
- la Deliberazione ARERA 3 agosto 2023 n. 385/2023/R/rif ha adottato lo schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra Enti affidanti e Gestori del servizio dei rifiuti urbani e al punto 2 della predetta Deliberazione ARERA n. 385/2023 si

stabilisce che “i contratti di servizio in essere siano resi conformi allo schema tipo di contratto di servizio e trasmessi all’Autorità dagli Enti territorialmente competenti entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2024”;

Visto l’art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: “*Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...*”;

Richiamato l’articolo 1, comma 653, della L. 147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 27, lett. b) della L. 208/2015, il quale prevede: “*A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard*”;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Ente di governo dell’Ambito n. 64 del 16/04/2024, con cui:

- ha validato e confermato l’aggiornamento biennale per la determinazione dell’articolazione tariffaria 2024-2025 del comune di Sant’Angelo a Scala del Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-2025 già VALIDATO nel 2022, unitamente all’allegata Relazione di accompagnamento che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, nel rispetto di quanto previsto dell’Autorità con deliberazione n. 389/2023 aggiornata e determinazione n. 1/DTAC/2023;
- ha STABILITO che il totale delle entrate tariffarie massime approvabili, prima delle detrazioni, per il servizio integrato di gestione dei RU per il periodo 2024-2025 è pari a:

	Anno 2024	Anno 2025
$\sum TVa$ <i>Comp. variabile</i> (€)	74.246	85.279
$\sum TFa$ <i>Com. Fissa</i> (€)	35.531	26.243
$Ta = \sum TV a + \sum TF a$ <i>Corr. Compl.</i> (€)	109.777	111.523

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all’approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;

Visto il vigente Regolamento recante la disciplina del tributo TARI;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D. lgs n 504/1992 nella misura fissata al 5% dalla Provincia di Avellino ai sensi del predetto articolo;

Ritenuto stabilire le rate per il versamento della TARI in 3 (tre) secondo le scadenze sotto elencate:

◇ 1° rata con scadenza 30 Giugno 2024

◇ 2° rata con scadenza 30 Agosto 2024

◇ 3° rata con scadenza 30 Ottobre 2024

Qualora, invece, si opti per il pagamento in un'unica soluzione, la scadenza è fissata al 30 Giugno 2024;

Verificato che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 16 novembre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 31 ottobre dello stesso anno;

Atteso che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

Visti gli allegati alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2024 e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto di approvare il PEF (Piano Economico Finanziario) anno 2024-2025 e conseguentemente le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2024;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Visti:

- il TUEL n. 267/2000 e s. m. i.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);
- la L. 27 dicembre 2020, n. 178;

PROPONE DI DELIBERARE

- **di prendere atto** del PEF per l'anno 2024-2025, quale Allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, elaborato dall'Ente Territorialmente Competente per la gestione integrata dei rifiuti- Ambito Territoriale Ottimale "Avellino", più brevemente ATO - AVELLINO, trasmesso giusta determinazione n. 64 del 16/04/2024 ad oggetto: "Validazione dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario (PEF) per il periodo 2024-2025 del Comune di Sant'Angelo a Scala secondo quanto previsto dal metodo tariffario dei rifiuti MTR-2 aggiornato";

- **di stabilire**, che il totale delle entrate tariffarie massime approvabili, prima delle detrazioni, per il servizio integrato di gestione dei RU per il periodo 2024-2025 è pari a:

	Anno 2024	Anno 2025
$\sum TVa$ <i>Comp. variabile</i> (€)	74.246	85.279
$\sum TFa$ <i>Com. Fissa</i> (€)	35.531	26.243
$Ta = \sum TVa + \sum TFa$ <i>Corr. Compl.</i> (€)	109.777	111.523

di approvare, conseguentemente, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2024;

di stabilire le rate per il versamento della TARI in 3 (tre) secondo le scadenze sotto elencate:

◇ 1° rata con scadenza 30 Giugno 2024

◇ 2° rata con scadenza 30 Agosto 2024

◇ 3° rata con scadenza 30 Ottobre 2024

Qualora, invece, si opti per il pagamento in un'unica soluzione, la scadenza è fissata al 30 Giugno 2024;

di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa a cura del Responsabile Finanziario al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo;

di trasmettere copia della presente deliberazione all'Ambito Territoriale Ottimale di Avellino per la successiva trasmissione all'ARERA;

di demandare, conseguentemente, al Responsabile Finanziario gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento;

Sant'Angelo a Scala il 26/04/2024

Il Responsabile Finanziario
D.ssa Tiziana Cioffi

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 24-04-2024

Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa Tiziana Cioffi

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 24-04-2024

Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Tiziana Cioffi

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to De Fazio De Fazio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giacomina Carla Squitieri

Prot. n. 161 li 02-05-2024

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D. Leg.vo n. 267/2000.

Li, 02-05-2024

L'INCARICATO
F.to Dott. Silvestro Matarazzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs. 267/00:

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del dec. Leg.vo n. 267/2000

Sant'Angelo a Scala 30-04-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Giacomina Carla Squitieri

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Sant'Angelo a Scala 02-05-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Tiziana Cioffi